



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione Articoli 3, comma 4; 7 e 191, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Articolo 12, regolamento approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ pubblicato
all'albo pretorio del Comune di _____ dal _____ al _____



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi – 24040 Comun Nuovo –
Tel. 035/595043 – Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

TITOLO I – PRINCIPI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia	3
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi	4
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia	4
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia	5
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI.....	5
Art. 6 - Lavori in economia	5
Art. 7 - Forniture in economia	6
Art. 8 - Servizi in economia	7
Art. 9 - Interventi misti	9
Art. 10 - Norma di salvaguardia	9
Art. 11 - Affidamento a Cooperative Sociali di tipo B.....	9
TITOLO III - PROCEDIMENTO	10
Art. 12 - Responsabile del servizio	10
Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta	10
Art. 14 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario.....	10
Art. 15 -Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando	11
Art. 16 Soggetti da consultare per gli affidamenti.....	11
Art. 17 - Atti della procedura	12
Art. 18 - Scelta del contraente e mezzi di tutela	12
Art. 19 - Offerta economicamente più vantaggiosa	12
Art. 20 - Contratti aperti.....	12
Art. 21 - Mezzi di tutela	13
Art. 22 - Contabilità semplificata	13
Art. 23 - Pubblicità e comunicazioni.....	13
TITOLO IV -DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI.....	14
Art. 24 - Lavori di somma urgenza.....	14
Art. 25 - Interventi di somma urgenza ordinati dal Sindaco	14
Art. 26 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili.....	14
Art. 27 - Disposizioni speciali per i servizi legali	15
Art. 28 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici	15
TITOLO V -DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	17
Art. 29 - Interventi affidati in economia per cottimo	17
Art. 30 - Garanzie.....	17
Art. 31 - Revisione prezzi.....	17
Art. 32 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	17
Art. 33 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo	17
Art. 34-Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive.....	18
TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA	18
Art. 35 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	18
Art. 36 - Inadempimenti.....	19
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 37 - Verifica delle prestazioni e collaudo.....	19
Art. 38 - Procedure contabili	19
Art. 38 - Disposizioni di coordinamento	19



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
5. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
6. Qualora gli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia, in relazione al D.Lgs 163/2006 e succ. modificazione ed integrazioni può avvenire:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. per cottimo fiduciario.
2. L'amministrazione diretta è caratterizzata dal fatto che manca qualsiasi vincolo contrattuale, in quanto la stazione appaltante opera direttamente attraverso il proprio responsabile del procedimento, il quale agisce in nome dell'amministrazione medesima, ma con la propria e personale responsabilità. Sono in amministrazione diretta quindi gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna. .
Nell'amministrazione diretta quindi la prestazione è eseguita direttamente dal Comune di Comun Nuovo mediante il responsabile individuato dall'Amministrazione con decreto Sindacale, il quale provvede all'acquisto dei materiali impiegando proprio personale o mezzi d'opera di proprietà dell'Ente, o ricorrendo al noleggio o semplicemente affidando specifiche attività a ditte esterne mantenendo comunque, in capo a se stesso il ruolo di coordinatore dei fattori che intervengono nella prestazione del servizio.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune di Comun Nuovo purché in possesso dei necessari requisiti.



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di vantazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia nei limiti di importo di cui ai successivi articoli ed altresì anche nelle ipotesi di cui all'art. 125 comma 10, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006.
2. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo sotto richiamato:
 - a) lavori in economia per importi non superiori a 200.000;
 - b) forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori alle soglie comunitarie fissate, per il settore ordinario in euro 193.000,00.
3. L'importo di cui al comma 1 e comma 2 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
5. Non sono considerati artificialmente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
6. Il limite di importo di cui al comma 1 e comma 2 è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
7. Ciascuna delle procedure sopra descritte può essere espletata anche per via telematica mediante "gare on-line", ai sensi del D.P.R. del 4 aprile 2002, n. 101 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", secondo le modalità operative previste in tale norma e nelle apposite disposizioni operative dell'Ente.



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi del precedente articolo 2, comma 2.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare in alcun caso l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e si tratti di lavori eseguiti in cottimo fiduciario ai sensi del precedente articolo 2, comma 3.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:

A. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

B. lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

C. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune di Comun Nuovo ;

D. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

E. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

F. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

G. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

H. lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti interventi:

1. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

- semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
2. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 3. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune di Comun Nuovo o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 4. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 5. manutenzione, piccole estensioni e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 6. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 7. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
 8. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune di Comun Nuovo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
 - A. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - B. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - C. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - D. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - E. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - F. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - G. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - H. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto; i. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - I. combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - J. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - K. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - L. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere,
 - M. per gli impianti sportivi, i giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi; o. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - N. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati; r. opere d'arte o pezzi



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949; s. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi; t. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

- O. noleggio occasionale di impianti audio;
- P. spese per l'acquisto di strumentazione di rilievo coordinate cartografiche;
- Q. spese per l'acquisto di strumentazione geotecnica, idrogeologica e topografica, calibratura e manutenzione strumenti;
- R. fornitura e posa in opera e manutenzione di tende alla veneziana, tende oscuranti o tendaggi, coperture di altro genere;
- S. fornitura e posa in opera di lampade, lampadari, corpi illuminanti in genere,
- T. fornitura anche in opera e manutenzione di ponti radio ed attrezzature di radiocomunicazione;
- U. fornitura di beni ed attrezzature di protezione civile, sacchi anti esondazione, tubolari di assorbimento e barriere di contenimento;
- V. strumenti, attrezzature tecniche e di supporto alla manutenzione stradale: cloruro di sodio e calcio, asfalti invernali, solventi per oli e carburanti, prodotti oleo assorbenti in generale, coltelli per lame sgombero neve, segnaletica stradale in genere e segnali temporanei;
- W. attrezzature e materiali necessari al lavoro svolto dagli operai stradali: prodotti per la sicurezza stradale, noleggi di macchinari;
- X. cartelli di denominazione rotatorie, riparazioni e/o sostituzioni guard-rail, messa in efficienza impianti semaforici;
- Y. acquisto di materiali elettrici, edili ed elettrotensili;
- Z. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- AA. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- BB. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- CC. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- DD. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
- EE. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica).

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune di Comun Nuovo o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice dei contratti. D.LGS 163/2006 e s.m.i., come segue:

A. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

B. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

C. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

- D. servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- E. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- F. servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- G. servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità/ analisi tecniche e finanziarie;
- H. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- I. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- J. servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- K. servizi di cui all'allegato II.A della categoria 12 "servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, servizi attinenti l'urbanistica ed alla paesistica " di cui all'allegato A del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
- L. servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- M. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- N. servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- O. servizi di eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- P. servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- Q. servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- R. servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- S. servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- T. servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

U. servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

V. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;

W. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

X. servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

Y. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

Z. servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

AA. servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

BB. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 10 - Norma di salvaguardia

Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato dei beni mobili o dell'impianto al quale accedono.

Art. 11 - Affidamento a Cooperative Sociali di tipo B

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari, ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.lgs 163/2006 e s.m.i., possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.

2. È condizione necessaria per la stipula delle convenzioni relative agli affidamenti di cui sopra che la cooperativa interessata risulti iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

La stipula delle predette convenzioni deve avvenire in conformità allo schema tipo approvato dalla Regione Lombardia.

Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 12 - Responsabile del servizio

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 12, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Comun Nuovo o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 12, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 14 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 12 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

La lettera di invito, di norma, deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, è soggetto ad avviso di pubblicità come previsto dal successivo articolo 22.

Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 12 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

- b. quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- c. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
- d. nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00.
- e. nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Art. 15 -Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento si intende per **procedura negoziata**: la procedura in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta soggetti di propria scelta e negozia con una o più di essi i termini del contratto

I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, la procedura adottabile è quella prevista dall'art. 57.6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del D.lgs. 163/2006; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

Gli operatori selezionati vengono invitati a presentare l'offerta, i cui requisiti minimi vengono fissati nella lettera di invito. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

In sede di procedura negoziata senza previo bando, non vi è l'obbligo di invitare l'impresa, che manifesta la sua disponibilità. Al riguardo, si fa notare che il comma 6°, dell'articolo 57, del Codice, dispone che le imprese da consultare sono individuate dalla stazione appaltante "sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato".

La stazione appaltante, dovrà desumere dal "mercato" le informazioni in merito alla qualificazione economica e tecnica delle singole imprese, dovendosi verosimilmente intendere per "mercato", non solo la pubblicità giuridico-formale, ma anche e soprattutto l'esperienza concreta dei lavori, eseguiti dalle imprese.

Art. 16 Soggetti da consultare per gli affidamenti

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 17 - Atti della procedura

La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 24, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 12 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 12 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 18 - Scelta del contraente e mezzi di tutela

La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica ed in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito;
- b. in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa ed in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito,

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.

Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 19 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune di Comun Nuovo (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

Art. 20 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti, intesi ai sensi dell'Art. 154 del D.P.R. 554/99, "*.....appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resisi necessari secondo la necessità della stazione appaltante...*" una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:

- a. l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b. le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c. il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d. di ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 12 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
- a. a. l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b. b. il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 12, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 21 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

Art. 22 - Contabilità semplificata

1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Responsabile del servizio sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente e regolarmente eseguiti.
2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
3. Per le forniture e servizi di importo inferiore a 20.000 euro la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Responsabile del Servizio o suo preposto delegato sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza della fornitura e servizio svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Responsabile del Servizio o suo preposto che tengono conto delle prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite.

Art. 23 - Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.
2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

operatori economici.

3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

TITOLO IV -DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 24 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 21, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 12 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 25 - Interventi di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 24 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di cui all'articolo 12 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 26 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 13 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

- c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
- e. nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
 - f. nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

Art. 27 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 12, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
- g. di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - h. di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - i. prestazioni notarili;
 - j. consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - k. altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 28 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

Per servizi tecnici si intendono:

- a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- l. le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- c. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio):
 - prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), e) ed);
 - ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 12.

I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), e) e d), di importo pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata,



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

- a. possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
- b. uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - condizioni favorevoli per il Comune di Comun Nuovo desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune di Comun Nuovo o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune di Comun Nuovo;
 - sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

- a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
- c. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune di Comun Nuovo, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.

I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.

I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):

- d. di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice (fatte salve le ulteriori modificazioni agli importi qualora intercorrano successivamente modificazioni al Codice stesso)
- e. di importo pari o superiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice, (fatte salve le ulteriori modificazioni agli importi qualora intercorrano successivamente modificazioni al Codice stesso)

In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V -DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 29 - Interventi affidati in economia per cottimo

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 22 in tema di contabilità semplificata, i lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
 - a. mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
 - b. mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dell'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
 - c. in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 12 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 30 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 12, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile,

Art. 31 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 32 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 12, nel seguente modo:
 - 1) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
 - 2) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 33 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - A. sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

- B. sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati :
- C. dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- D. dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- E. dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- F. dall'individuazione del soggetto esecutore;
- G. dai verbali di sospensione e di ripresa;
- H. dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- I. dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- J. dei pagamenti già effettuati;
- K. delle eventuali riserve dell'impresa;
- L. di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 34-Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI -DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 35 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 12, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento.
2. L'ordinazione deve contenere:
- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - le indicazioni di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - ogni altra indicazione ritenuta utile.

Il responsabile di cui all'articolo 12, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- i riferimenti all'atto di ordinazione;
- il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;



COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo
P.zza de Gasperi - 24040 Comun Nuovo -
Tel. 035/595043 - Fax 035/595575
P.I.v.a. 00646020164

- i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
3. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 36 - Inadempimenti

Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Verifica delle prestazioni e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 11, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Art. 38 - Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto n. 2440 del 1923, e dell'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 38 - Disposizioni di coordinamento

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre norme regolamentari in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Comun Nuovo e presso il sito internet del Comune di Comun Nuovo.